

CATIA AMISTA – DOTTORE COMMERCIALISTA

V.lo Chiavichette n.18 46100 Mantova
Cell. 335.426056 Tel. Fax 0376.224644

Mantova, li 30.12.2009

AI SIGG. CLIENTI
LORO INDIRIZZI

IVA INTRACOMUNITARIA – MODIFICHE A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2010

Il recepimento delle Direttive 2008/08 (territorialità prestazioni di servizi), 2008/9 (rimborso Iva a non residenti) e 2008/117 (obblighi Intrastat) comporterà modifiche sostanziali nella disciplina IVA.

TERRITORIALITA' DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI

Fino al 31.12.2009, la regola per determinare il luogo delle prestazioni di servizi è quella della sede del prestatore (art. 7, comma 3, D.P.R. 633/72).

A partire dal 2010, per le prestazioni di servizi, bisognerà distinguere le prestazioni rese a privati consumatori da quelle rese a soggetti passivi d'imposta.

La regola generale consiste quindi nel prevedere che:

- per servizi resi a privati consumatori, la tassazione verrà effettuata nel Paese del prestatore;
- per i servizi resi a soggetti passivi, la regola impone l'individuazione del luogo nello Stato ove è stabilito il destinatario dei servizi (criterio della residenza del committente).

Le eccezioni alla regola generale sono previste per alcune tipologie di servizi:

- Deroghe oggettive (valide per soggetti passivi e privati):
 - o Beni immobili e prestazioni alberghiere => imponibili nel Paese in cui si trova l'immobile
 - o Ristorazione e catering => imponibili nel Paese di esecuzione (eccezione: servizi resi su mezzi di trasporto che effettuano viaggi all'interno della CEE)
 - o Locazioni e noleggi a breve termine di mezzi di trasporto => combinazione dei criteri di messa a disposizione e utilizzo)
 - o Servizi per l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, eccetera => imponibili nel luogo di svolgimento dell'attività
 - o Trasporto di persone => imponibili in Italia in proporzione alla distanza percorsa nel territorio nazionale.

- Deroghe soggettive (valide solo per committenti privati)
 - o Intermediazioni => rilevano in Italia se le operazioni sottostanti sono imponibili in Italia
 - o Trasporto intracomunitario di beni => imponibili in Italia se la loro esecuzione ha inizio in Italia
 - o Trasporto di beni diverso da intracomunitario => tassato in proporzione alla distanza percorsa nello stato
 - o Lavorazioni, perizie su beni mobili e servizi accessori ai trasporti => imponibili in Italia se eseguiti nel territorio dello Stato

- Servizi resi tramite mezzi elettronici da soggetti extracomunitari => imponibili in Italia se resi a privati domiciliati in Italia
- Locazione e noleggio non a breve termine di mezzi di trasporto => imponibili nel luogo di utilizzo.

Il luogo di utilizzo della prestazione continua ad applicarsi per i servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione resi a privati e per i servizi di locazione e noleggio di mezzi di trasporto.

Sono irrilevanti in Italia i seguenti servizi resi a persone non soggetti passivi IVA e residenti al di fuori della Comunità; cessione diritti d'autore, prestazioni pubblicitarie, consulenza e assistenza tecnica, legale, ecc., operazioni finanziarie, messa a disposizione del personale, locazioni e noleggi di beni diversi dai mezzi di trasporto, concessioni e trasporti di gas naturale e energia elettrica, servizi prestati per via elettronica.

La nozione di soggetto passivo è ampliata comprendendo tutti gli enti identificati ai fini IVA anche se esercenti attività istituzionale (enti non commerciali).

La modifica comporta l'applicazione più frequente del meccanismo dell'inversione contabile tra il prestatore e il destinatario della prestazione se questi sono stabiliti in Stati membri diversi.

E' stato infatti rivisto l'art.17, comma 3, D.P.R. 633/72, estendendo l'obbligo di autofatturazione ai servizi ricevuti dal committente soggetto passivo d'imposta nel nostro Stato.

IVA - MODELLI INTRASTAT (direttiva 2008/117/CE)

Gli elenchi riepilogativi intracomunitari delle cessioni (mod. Intra-1) e degli acquisti (mod. Intra-2) a partire dal 1 gennaio 2010 verranno modificati.

Le modifiche consistono in:

- previsione di nuove soglie per determinare la periodicità di presentazione mensile/trimestrale, variazione della periodicità ed eliminazione della cadenza di presentazione annuale;
- estensione dell'obbligo della presentazione degli elenchi INTRA anche alle prestazioni di servizi effettuate in ambito comunitario;
- obbligatorietà della presentazione per via esclusivamente telematica delle dichiarazioni INTRA beni e/o servizi riferite a periodi decorrenti dal 2010;
- introduzione di nuove modalità per il cambio di periodicità.

A partire dal 1° gennaio 2010, di norma, gli elenchi Intrastat dovranno essere presentati mensilmente (entro il giorno 19 del mese successivo a quello di riferimento) anche se rimane la possibilità di adottare periodicità trimestrale (entro il 19 del mese successivo al trimestre di riferimento) per i soggetti con ridotto volume d'affari/o acquisti. L'importo che consente la presentazione trimestrale è fissato in € 50.000,00.

Il cambio di periodicità avviene quando è superato il valore soglia nel corso del trimestre: in questo caso va presentato un elenco riepilogativo per il mese o i mesi trascorsi dall'inizio del trimestre.

Le modifiche introdotte dalla direttiva NON riguardano gli elenchi con periodo di riferimento 2009.

A partire da 1/1/2010 saranno revocati i certificati di firma rilasciati dall'Agenzia delle Dogane alle persone giuridiche.

IVA - COMPENSAZIONE CREDITI IVA

Dal 2010, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito Iva annuale o trimestrale sono soggetti ai seguenti adempimenti.

1) La compensazione del credito Iva annuale o trimestrale per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o istanza trimestrale;

2) la compensazione del credito Iva annuale per importi superiori a 15.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione Iva annuale e necessita del rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato.

Con la nuova normativa è necessario provvedere alla presentazione della dichiarazione Iva annuale in forma autonoma, che può essere effettuata dal 1° febbraio fino al 15 marzo 2010.

Le compensazioni nel modello F24 di crediti Iva non superiori a 10.000 euro possono essere eseguite secondo il precedente sistema e, quindi, a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Restano esclusi dalle nuove regole i crediti d'imposta diversi da Iva, ad esempio Ires ed Irap, che come già previsto, possono essere compensati già a partire dal primo giorno del periodo successivo a quello di maturazione del credito.

Il credito IVA può continuare ad essere utilizzato in sede di liquidazione periodica dell'IVA.

TERMINI DI DECADENZA PER L'ACCERTAMENTO FISCALE

Il 31.12.2009 decadono i termini di accertamento per gli anni 2002 e 2004.

AUTO AZIENDALI - TABELLE ACI

Sono state pubblicate le tabelle ACI per il calcolo del reddito derivante dall'uso promiscuo dell'autovettura valide per l'intero anno 2010.

Cordiali saluti.

Catia Amista